

ALKEMY S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 luglio 2019 e modificata dallo stesso in data 17 giugno 2021 per recepire le modifiche introdotte dalla delibera Consob 21624 del 10 dicembre 2020, attuativa della delega contenuta nel d.lgs 10 giugno 2019, n. 49 che ha recepito la direttiva comunitaria 828/2017/UE, denominata "SHRD II".

1 Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A. (la “**Società**” o “**Alkemy**”) ai sensi dell’art. 2391-*bis* del codice civile (il “**Codice Civile**”) e ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221/2010 e successive modificazioni e integrazioni (“**Regolamento Parti Correlate**”), tenuto anche conto della comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e del Codice di Autodisciplina (come di seguito definito).

La presente Procedura è volta a disciplinare il procedimento di individuazione, approvazione ed esecuzione delle operazioni con parti correlate effettuate dalla Società direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate (come di seguito definite), in virtù della quotazione delle azioni ordinarie di Alkemy sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ai fini dell’individuazione dei presidi procedurali applicabili alla Società ai sensi del Regolamento Parti Correlate si precisa che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Regolamento Parti Correlate, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come *infra* definite) la medesima procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza (come *infra* definite).

2 Definizioni

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito:

Alkemy ovvero la Società	indica Alkemy S.p.A.
Amministratori Coinvolti nell'Operazione	Indica gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società
Amministratore Delegato	indica l'amministratore delegato della Società.
Amministratori Indipendenti	indica gli amministratori di Alkemy riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e ai sensi degli artt. 147- <i>ter</i> , comma 4, e 148, comma 3 del TUF.
Amministratori Non Correlati	indica gli Amministratori di Alkemy diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.
Assemblea	indica l'assemblea dei soci di Alkemy.
Codice di Autodisciplina	indica il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> costituito ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e di investitori professionali (Assogestioni), nonché di Borsa Italiana S.p.A.
Collegio Sindacale	Indica il collegio sindacale di Alkemy.
Comitato	Indica il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, a cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la funzione di comitato competente all'esame delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi della Procedura.

Consiglio di Amministrazione	indica il consiglio di amministrazione di Alkemy.
Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o <i>Standard</i>	indicano le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Alkemy e/o le Società Controllate siano obbligate per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	indica i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché gli altri soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società.
Indici di Rilevanza	indica gli indici di rilevanza previsti dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate per l'individuazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.
Elenco delle Operazioni con Parti Correlate	indica l'elenco di cui all'art. 4 della Procedura.
Gruppo Alkemy	indica la Società e le Società Controllate.
MAR	indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.
Operazione/i con Parte/i Correlata/e ovvero Operazione/i	Indica le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, cioè qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Alkemy (ovvero le Società Controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo, si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo

indica le Operazioni il cui controvalore sia uguale o inferiore a:

- Euro 100.000, qualora la Parte Correlata sia una persona fisica,
- Euro 200.000 qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

Ai fini del calcolo dei predetti importi si tiene conto del cumulo, su base annua, di operazioni concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Operazioni Esenti

indica le Operazioni con Parti Correlate in relazione alle quali la presente Procedura non trova applicazione in conformità alle previsioni di esenzione di cui al Regolamento Parti Correlate e ai sensi dell'art. 11 della Procedura.

Operazioni di Maggiore Rilevanza

indica le Operazioni in cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5% o alla diversa soglia di cui all'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate.

Operazioni di Minore Rilevanza

indica le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie

indica le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa

e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle Società controllate.

Organo Delegato

indica l'Amministratore Delegato ovvero la direzione, la funzione o il soggetto competente ad approvare un'Operazione in base alla ripartizione delle deleghe e alla struttura organizzativa del Gruppo Alkemy.

Parti Correlate

indica i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Pertanto, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata alla Società. Un soggetto è parte correlata alla Società:

- a) in caso di una persona fisica o di uno stretto familiare di quella persona se tale persona:
 - i. controlla, anche congiuntamente, la Società;
 - ii. ha un'influenza notevole sulla Società;
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di una sua controllante;
- b) in caso di altre entità, se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo;
 - ii. l'entità è una collegata o una *joint venture* della Società (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società);
 - iii. l'entità e la Società sono entrambe *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - iv. l'entità è una *joint venture* di una terza entità e la Società è una collegata della terza entità;
 - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del

rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di una entità ad essa correlata;

- vi. l'entità è controllata, o controllata congiuntamente, da una persona identificata al punto a) che precede;
- vii. una persona identificata alla precedente lettera i del punto a) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- viii. l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche alla Società o alla controllante della Società.

c)

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*.

Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche" contenute nell'Appendice al Regolamento Parti Correlate.

Presidi Equivalenti

indica i presidi equivalenti di cui all'art. 5 della Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora, in relazione a una determinata Operazione, uno o più membri del Comitato siano controparte dell'Operazione o sue Parti Correlate.

Procedura

indica la presente procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate.

Registro Parti Correlate

indica il registro di cui all'art. 3 della Procedura.

Regolamento Parti Correlate	indica il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Società Controllate	indica le società controllate da Alkemy ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
Soggetto Preposto	indica il soggetto responsabile, tra l'altro, della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro Parti Correlate. [
Testo Unico della Finanza	indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

3 Istituzione del Registro Parti Correlate e identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

3.1. Istituzione del Registro Parti Correlate

- 3.1.1 La Società istituisce un apposito registro (il "**Registro Parti Correlate**") nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura. I dati personali raccolti a tal fine saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 3.1.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro Parti Correlate sono curati dal Soggetto Preposto della Società che, ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla Procedura, si avvale del supporto delle funzioni aziendali competenti per ciascuna Operazione.
- 3.1.3 Il Soggetto Preposto aggiorna il Registro Parti Correlate ogni qualvolta sia necessario e comunque con frequenza almeno trimestrale. L'aggiornamento del Registro Parti Correlate è sempre effettuato, senza indugio, in occasione della sostituzione o del rinnovo degli organi sociali.
- 3.1.4 Ai fini della corretta tenuta e dell'aggiornamento del Registro Parti Correlate, i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette della Società sono tenuti a fornire informazioni sulle proprie parti correlate, compilando apposita dichiarazione trasmessa loro dal Soggetto Preposto nonché a comunicare tempestivamente a quest'ultimo le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata diretta o indiretta.
- 3.1.5 Il Registro Parti Correlate, di volta in volta aggiornato, è messo a disposizione di tutte le strutture aziendali della Società e delle Società Controllate per la verifica della sussistenza di un'Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della Procedura.

3.2 Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 3.2.1 I soggetti che, per conto della Società o delle eventuali controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata Operazione, devono preventivamente verificare, con l'ausilio del Soggetto Preposto, se la controparte dell'Operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, al Registro delle Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 3.1. Qualora venga accertato che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente all'Organo Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'Operazione.
- 3.2.2 Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'Operazione, l'Organo Delegato valuta tempestivamente, con il supporto del Soggetto Preposto e/o delle funzioni aziendali competenti, se:
- a) l'Operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate ai sensi della Procedura, verificando altresì se essa rientri tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o tra le Operazioni di Minore Rilevanza; ovvero
 - b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui all'art. 11 della Procedura.
- 3.2.3 Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al precedente art. 3.2.2, la riconducibilità dell'Operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie sia controversa, la valutazione è rimessa al Comitato.
- 3.2.4 Qualora l'Operazione venga qualificata come Operazione con Parte Correlata e non rientri in alcuno dei casi di esenzione di cui all'art. 11 della Procedura, troveranno applicazione i successivi artt. 7 e 8 della Procedura.

4 Elenco delle Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 La Società istituisce un apposito elenco in cui sono annotate le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, anche per il tramite di Società Controllate, comprese le Operazioni Esenti ai sensi del successivo art. 11, con la sola esclusione delle Operazioni di Importo Esiguo, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato, ove previsto, e di approvazione da parte dell'organo competente (l'**"Elenco delle Operazioni con Parti Correlate"**).
- 4.2 L'Elenco delle Operazioni con Parti Correlate è tenuto e aggiornato a cura del Soggetto Proposto.
- 4.3 Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere garantito l'accesso in ogni momento all'Elenco delle Operazioni con Parti Correlate, anche al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154 -bis del Testo Unico della Finanza.

5 Presidi Equivalenti

- 5.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino controparte o Parti Correlate della controparte di una determinata Operazione, tali membri non potranno partecipare alle riunioni del Comitato relative a tale Operazione e dovranno essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti:
- (i) nel caso in cui il Comitato sia composto da più di tre Amministratori e all'interno del Comitato residuino almeno tre Amministratori Non Correlati (in maggioranza Indipendenti), il parere di cui al successivo art. 7 è rilasciato dal Comitato a maggioranza;
 - (ii) nel caso in cui, all'interno del Comitato, residuino almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati, il Comitato rilascia all'unanimità il parere di cui al successivo art. 7;
 - (iii) nel caso in cui, all'interno del Comitato, residui un solo Amministratore Indipendente Non Correlato, il parere di cui al successivo art. 7 è rilasciato all'unanimità da parte del restante membro non correlato del Comitato e dell'Amministratore Indipendente Non Correlato – che non sia già membro del Comitato – più anziano di età, ove presente in Consiglio;
 - (iv) nel caso in cui, all'interno del Comitato, non residui alcun Amministratore Indipendente Non Correlato, il parere di cui al successivo art. 7 è rilasciato dal Collegio Sindacale;
 - (v) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv) non possano trovare applicazione, il parere di cui al successivo art. 7 è rilasciato da un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.2 Qualora operino i Presidi Equivalenti, troveranno comunque applicazione le disposizioni relative all'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate nei confronti dei soggetti individuati ai sensi del precedente art. 5.1.

6 Regime semplificato

- 6.1 In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Parti Correlate, la Società si avvale della facoltà – prevista dall'art. 10 del Regolamento Parti Correlate – di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicheranno le disposizioni in materia di istruttoria e approvazione prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza, di cui ai successivi artt. 7 e 8 della Procedura, fermo restando l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate e dell'art. 12.2 della Procedura e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 8, comma 1, del Regolamento OPC e 8.3.2 della Procedura.

7 Istruttoria delle Operazioni con Parti Correlate

- 7.1 Nel caso in cui, ad esito delle verifiche compiute ai sensi del precedente art. 3.2.2, lett. a) e b), l'Operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della presente Procedura e non rientranti in alcuno dei casi di esenzione di cui all'art. 11 della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in conformità a quanto previsto al successivo art. 8 della Procedura.
- 7.2 Qualora il Comitato lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del predetto parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano verificate preventivamente l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4 del Regolamento Parti Correlate. I costi e le spese relativi ai servizi di consulenza prestati dagli esperti saranno sostenuti dalla Società fino a un importo massimo, per singola Operazione, non superiore allo 2% del controvalore dell'Operazione e comunque non superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

8 Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non esentate ai sensi dell'art. 11 della presente Procedura è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'art. 2391 del codice civile, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea ove competenti per legge, statuto o delibera consiliare.

- 8.1 Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato della Società
- 8.1.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'Organo Delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'art. 2391 del codice civile, approva le Operazioni di Minore Rilevanza, previo parere motivato non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.1.2 Qualora uno o più dei componenti del Comitato risulti correlato in relazione a una specifica Operazione di Minore Rilevanza, si applicano i Presidi Equivalenti di cui al precedente art. 5.
- 8.1.3 L'Amministratore Delegato della Società, quando si tratti di Operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero la funzione aziendale competente per l'Operazione, forniscono al Comitato con congruo anticipo, per il tramite del Soggetto Preposto, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Minore Rilevanza, avendo cura di garantire aggiornamenti ogniqualvolta ve ne

sia la necessità e/o l'opportunità. I flussi informativi devono riguardare, in particolare, (i) la natura della correlazione, (ii) i principali termini e condizioni dell'Operazione, (iii) la tempistica prevista per la sua realizzazione, (iv) il procedimento valutativo seguito, (v) le motivazioni sottostanti l'Operazione stessa e (vi) i rischi nei quali la Società e le sue controllate potrebbero eventualmente incorrere.

8.1.4 Il Comitato esprime il proprio parere in tempo utile per consentire l'approvazione dell'Operazione nei tempi previsti e tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

8.1.5 Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, a esito dell'istruttoria, siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard la documentazione predisposta dal Comitato deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato dovrà trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli eventuali pareri di esperti acquisiti in relazione all'Operazione di Minore Rilevanza.

8.1.6 In caso di parere non favorevole del Comitato, l'approvazione dell'Operazione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

8.1.7 In tutti i casi in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa. I verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui la decisione sia di competenza dell'Amministratore Delegato o di un altro Organo Delegato è comunque conservata traccia, per iscritto, delle motivazioni dell'Operazione con particolare riguardo all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, allegando al verbale del Consiglio di Amministrazione copia della documentazione a sostegno dell'interesse, della convenienza e della correttezza sostanziale della Società al compimento dell'Operazione.

8.2 *Operazioni di Minore Rilevanza di Competenza dell'Assemblea*

8.2.1 Alle Operazioni di Minore Rilevanza che siano attribuite alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto sociale trovano applicazione, nella fase istruttoria e in quella di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8.1.1.

8.2.2. Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea

potrà approvare tali Operazioni in deroga alle disposizioni richiamate dal precedente art. 8.2.1, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 13 comma 6 lettere c) e d) del Regolamento Parti Correlate. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

8.3 Regime semplificato per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

8.3.1 In conformità con quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del Regolamento Parti Correlate e dall'art. 6 della Procedura, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicherà la procedura prevista dai precedenti artt. 8.1 e 8.2 per le Operazioni di Minore Rilevanza, fermo restando l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate e dell'art. 12.2 della Procedura e fatta eccezione per quanto indicato al successivo articolo 8.3.2 della Procedura.

8.3.2 L'organo competente per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è in ogni caso il Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui sia competente l'Assemblea.

8.3.3. In aggiunta a quanto sopra, nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea e sulla stessa sia stato espresso un parere contrario del Comitato, troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'art. 11, comma 3, del Regolamento Parti Correlate e, pertanto, l'Operazione non potrà essere realizzata in presenza di un voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, a condizione che i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

9 Operazioni con Parti Correlate per il tramite di società controllate

9.1 Le Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate sono sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato e trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni dettate dagli artt. 7 e 8 della Procedura.

9.2 Ai fini dell'applicazione della Procedura si considerano effettuate "per il tramite" di Società Controllate le Operazioni compiute da Società Controllate sottoposte all'esame o all'approvazione di Alkemy. Al riguardo, si precisa in ogni caso che: (a) l'esame o l'approvazione dell'Operazione non devono necessariamente essere condotti in virtù

di regolamenti interni né devono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, essendo sufficiente che un organo o un esponente aziendale della Società esamini preventivamente o approvi tale Operazione in forza delle deleghe/attribuzioni conferitegli; (b) per “esame” si intende non la mera ricezione di informazioni all’Operazione compiuta dalla Società Controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari), bensì una valutazione dell’Operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell’Operazione da parte della Società Controllata.

- 9.3 Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di informativa in capo alla Società previsti dall’articolo 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate.

10 Delibere–quadro

- 10.1 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere–quadro (le “**Delibere–Quadro**”) che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di una serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate individuate di volta in volta dal medesimo Consiglio di Amministrazione.
- 10.2 Le Delibere–Quadro non possono avere un’efficacia temporale superiore a un anno e devono indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 10.3 Ai fini dell’approvazione delle Delibere–Quadro trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9. Tali disposizioni, invece, non si applicano alle singole operazioni concluse in attuazione delle Delibere–Quadro.
- 10.4 Qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella Delibera–Quadro superi taluna delle soglie indicate per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica, in occasione dell’approvazione della relativa Delibera–Quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, un documento informativo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Parti Correlate.

11 Operazioni escluse dall’ambito di applicazione della Procedura

- 11.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano:
- a) alle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, né alle eventuali deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del codice civile;

- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- d) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

11.2 Ferma restando l'applicazione degli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, la presente Procedura non si applica altresì:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza e le relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni, diverse da quelle di cui al precedente art. 11.1, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica per la remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- c) alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di applicazione di tale ipotesi di esclusione, e fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 17 MAR, con riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società è comunque tenuta a:
 - (i) comunicare, entro il termine di sette giorni di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento Parti Correlate, alla Consob e ai membri del Comitato – il quale esprime comunque il proprio parere (allegato al verbale della riunione del Comitato) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione– la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali

si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti, fornendo oggettivi elementi di riscontro;

(ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8 del Regolamento Parti Correlate, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera c);

d) Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con società collegate alla Società stessa, qualora nelle Società Controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi (qualificati come tali ai sensi del successivo art. 11.5) di altre Parti Correlate alla Società.

11.3 In caso di urgenza, e ove ciò sia previsto dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto medesimo possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Organo Delegato (ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite, fermo il rispetto dell'art. 2391 del codice civile e per le sole Operazioni di Minore Rilevanza) in deroga a quanto disposto dai precedenti artt. 7 e 8 - e fermi gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate - a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate.

11.4 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate ai sensi del precedente art. 9. Per quanto concerne specificamente l'esenzione per le Operazioni Ordinarie di cui al precedente art. 11.2, lett. c), al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileva l'attività svolta dalla Società Controllata, eccetto laddove tale società controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo Alkemy.

11.5 Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 11.2 (d) che precede (i.e., operazioni con o tra Società Controllate), la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dall'Organo Delegato, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati anche tenuto conto dei criteri indicati da Consob.

12 Informativa

12.1 Informativa periodica

12.1.1 L'Amministratore Delegato, con il supporto del Soggetto Preposto e delle strutture aziendali competenti, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sulle Operazioni con

Parti Correlate compiute dalla Società, anche per il tramite di Società Controllate, nel periodo di riferimento e sullo stato di esecuzione delle Delibere–Quadro.

- 12.1.2 Fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 17 MAR, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) mette a disposizione del pubblico, con le modalità previste dal Regolamento Parti Correlate, un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere negativo del Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il suddetto parere è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società oppure, ove pubblicato, in allegato al documento informativo.
- 12.1.3 L'Amministratore Delegato, con il supporto del Soggetto Preposto e delle strutture aziendali competenti, fornisce ai membri del Comitato, con cadenza almeno annuale e con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, apposita informativa sulle Operazioni Esenti relative al periodo di riferimento.

12.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 12.2.1 In conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento Parti Correlate, il quale viene messo a disposizione del pubblico nei termini e alle condizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del Regolamento Parti Correlate. A tale documento informativo devono essere allegati gli eventuali pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi del precedente art. 7.2, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.
- 12.2.2 L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più Operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno uno degli Indici di Rilevanza. Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni Esenti.

12.3 Informativa contabile periodica

- 12.3.1 In forza della presente Procedura, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, la Società fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale relativamente a:
- a) singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - b) altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'art. 2426, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento,

che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;

- c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

13 Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni ai sensi dell'art. 17 MAR

13.1 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'art. 17 MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno gli Indici di Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del precedente art. 12.1.2;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

14 Disposizioni finali e transitorie

14.1 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 luglio 2019 e così modificata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2021, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del Codice Civile e dell'articolo 4 del Regolamento Parti Correlate.

14.5 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.